

**CONTRATTO**  
**CIG B0BAD1D364**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 13 del mese di maggio,

**TRA**

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852, domiciliato per la carica, a Caltanissetta, in Via G. Mulè n° 1, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta (d'ora innanzi "Committente")

**E**

l'Avv. Adele Cremona nata [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED] P. IVA 02593580844, con domicilio digitale PEC [adelecremona@avvocatiagrigento.it](mailto:adelecremona@avvocatiagrigento.it) (d'ora innanzi "Appaltatore")

**PREMESSO CHE:**

- a. Con decisione a contrarre n. 62 dell'8/03/2024 è stato autorizzato l'avvio della Trattativa Diretta n. 4142178 per l'affidamento, per 36 mesi, del servizio connesso alle attività di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO) secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;
- b. Con la deliberazione n. 109 del 10.05.2024 è stata disposto l'affidamento e la sottoscrizione del presente contratto;
- c. Sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se materialmente non allegati: Patto di Integrità - Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" - Documento privacy.

Tutto ciò premesso e considerato e nella comune intesa che quanto precede fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Il Responsabile unico di progetto è l'Avv. Pietro Livolsi, mail: [livolsi@cefpas.it](mailto:livolsi@cefpas.it)**

**ART. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente alla fornitura del servizio connesso alle attività di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO) secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, per tutte le attività del Centro incluse quelle inerenti ai progetti speciali: Sanità Digitale e Sirges.

Il Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) dovrà svolgere i compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE 2016/679, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento UE 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

### **ART. 3 DECORRENZA E IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo del presente contratto è pari a complessivi € 50.000,00 oltre IVA, cassa professionale, contributi previdenziali e assicurativi (se dovuti).

Il presente contratto ha una durata di 36 mesi con decorrenza dal 13 maggio 2024.

Nel caso di svolgimento delle attività del DPO presso la sede del Centro, sarà corrisposto, per ciascun bimestre di riferimento, l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) quale rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, nel limite complessivo di euro 9.000,00 (€ 500,00 x massimo n. 6 accessi all'anno x 3 anni).

### **ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo contrattuale sarà corrisposto in quota, unitamente ai rimborsi spese, con cadenza mensile e liquidato entro 60 giorni dalla presentazione di relazione comprovante le attività svolte e regolare fattura elettronica, debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica della conformità della fornitura, attestata dal certificato di ultimazione e regolare esecuzione rilasciata dal CEFPAS.

Nessun aggravio di costi o rimborso spese ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto potranno essere pretesi, ritenendosi il compenso in tutto remunerativo della fornitura di cui al presente contratto.

Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dal CEFPAS, il termine di pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta. Non sarà riconosciuto alcun compenso nel caso di inadempimento dell'obbligazione, ovvero sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale, fatta salva in ogni caso la riserva di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e il CIG.

### **ART. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

### **ART. 6 DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Committente.

### **ART. 7 INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Sarà applicata una penale nella misura dell'1%, dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del contratto al netto dell'IVA e oneri della sicurezza nei seguenti casi non imputabili al Committente:

- in caso di ritardo sui tempi di esecuzione del contratto;
- nelle ipotesi di inesatto adempimento contrattuale, la penale sarà calcolata in ragione del ritardo nell'esecuzione della prestazione ovvero dei tempi occorrenti alla sostituzione del bene;

- in caso di non conformità del bene o del servizio, la penale sarà calcolata dal momento dell'avvenuto accertamento e fino alla sostituzione/ripristino del bene ovvero eliminazione del disservizio.

Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'appaltatore, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'appaltatore dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente.

Il CEFPAS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'impresa.

È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni causati dal ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

#### **ART. 8 CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il Committente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'affidamento;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'affidamento;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'affidamento;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'affidamento;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'affidamento;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, con diritto dell'appaltatore al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

## ART. 10 RECESSO

Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'appaltatore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

## ART. 11 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

## ART. 12 FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Caltanissetta.

## ART. 13 CLAUSOLA DI PREVALENZA

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra quanto contenuto nell'offerta presentata dall'Appaltatore e le clausole richiamate nel presente contratto, incluse quelle presenti nella documentazione che ne costituisce parte integrante, prevarrà l'interpretazione più favorevole per il CEFPAS.

## ART. 14 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e dall'Avv. Adele Cremona ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE

ADELE CREMONA  
AVVOCATO  
13.05.2024  
21:46:19 UTC

IL COMMITTENTE

SANFILIPPO Il Direttore del Centro  
ROBERTO (Roberto Sanfilippo)  
13.05.2024  
10:34:16  
GMT+01:00

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto Avv. Adele Cremona nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare gli articoli 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 e 13 del presente contratto.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Avv. Adele Cremona ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE



Il sottoscritto acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali trasmessi, che saranno trattati, secondo le previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio.

L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_



ADELE  
CREMONA  
AVVOCATO  
13.05.2024  
21:57:32  
UTC



## F24 EL.IDE.

IT09Q0200816600000300611756

### CONTRIBUENTE

Codice Fiscale

CRMDLA80C65A089Q

### DATI ANAGRAFICI

Cognome, denominazione o ragione sociale

CREMONA

Nome

ADELE

Data di nascita

25 3 1980

Sesso

F

Comune (o stato estero) di nascita

AGRIGENTO

Prov.

AG

### DOMICILIO FISCALE

Comune (o stato estero)

AGRIGENTO

Prov.

AG

Via e numero civico

VIALE DELLA VITTORIA 239

### CODICE FISCALE

del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

01427360852

Codice identificativo

40

### SEZIONE ERARIO ED ALTRO

Codice  
ufficio

Codice atto

Tipo

Elementi identificativi

Codice

Anno di  
riferimento

Importi a debito versati

R	BOBAD1D364	1573	2024	40.0
---	------------	------	------	------

Data del versamento  
13/05/2024

Saldo finale

40,00

Ti ricordiamo che la prenotazione non garantisce l'effettivo pagamento dell'F24 in mancanza di fondi necessari sul conto corrente al momento della scadenza. Verifica la disponibilità sul tuo conto corrente in concomitanza con le scadenze dei pagamenti. Nel caso di pagamento per conto di un terzo, confermo di aver ricevuto da parte del soggetto delegante l'autorizzazione a pagare la delega F24 per suo conto e sono consapevole che Unicredit potrà eseguire eventuali controlli di veridicità.

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa

I contenuti di questa pagina sono da considerare a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali della Banca. E.F.I

UniCredit S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A - 20154 Milano. Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1

unicredit.it